



Comune di Genova

***REGOLAMENTO COMUNALE SUI
GIARDINI CON CINERARI
PER ANIMALI D'AFFEZIONE, DENOMINATI
"CIMITERI PER ANIMALI"***

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, il funzionamento e la gestione dei Giardini con Cinerari per Animali d'affezione, denominati ai soli fini del presente Regolamento "Cimiteri per Animali".
2. Per la definizione di "animali d'affezione" si fa riferimento a quanto previsto dalle norme europee, statali e regionali, nonché dal Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.

Articolo 2

(Definizione)

1. Sono denominati "Cimiteri per Animali" i siti destinati alle tumulazioni in loculi delle ceneri di animali da affezione.

Articolo 3

(Realizzazione dei "Cimiteri per Animali")

1. I "Cimiteri per Animali" ed i relativi ampliamenti possono essere realizzati da associazioni e soggetti pubblici o privati, previa autorizzazione del Comune. In ogni caso la realizzazione è subordinata all'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito ASL) competente per territorio.
2. I "Cimiteri per Animali" possono essere realizzati in zone valutate idonee nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
3. All'interno dei siti cimiteriali già esistenti il Comune può individuare, ove sia possibile garantire idonea separazione, delle aree da destinare a "Cimiteri per Animali".
4. I soggetti interessati alla realizzazione od all'ampliamento di un "Cimitero per Animali" devono presentare ai competenti uffici comunali un idoneo progetto, corredato da tutti i necessari pareri previsti dalla vigente normativa in materia cimiteriale.

Articolo 4

(Prescrizioni tecniche)

1. I "Cimiteri per Animali" realizzati fuori dalle strutture cimiteriali esistenti devono essere recintati mediante un muro perimetrale od altra idonea recinzione di altezza adeguata, che impedisca la visione del sito dall'esterno.
2. I reparti devono essere realizzati ed organizzati tenendo conto della necessità di garantire accessibilità ai disabili. Deve essere posta particolare cura per l'accessibilità di uffici, servizi igienici, fontanelle, area di parcheggio, ingresso principale, percorsi principali.
3. Qualora non sia realizzato all'interno di una struttura cimiteriale già esistente, ogni "Cimitero per Animali" deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto.

Articolo 5

(Obblighi del Gestore)

1. I gestori dei "Cimiteri per Animali" devono:
 - a) provvedere alla corretta gestione della struttura, comprese le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) mantenere in ordine, garantire il decoro e provvedere alla regolare pulizia del sito;

- c) provvedere allo smaltimento dei rifiuti conformemente alle prescrizioni della normativa vigente;
- d) tenere il registro delle sepolture secondo quanto previsto dal successivo art. 6.

Articolo 6

(Registro delle sepolture)

1. Il gestore del "Cimitero per Animali" è tenuto a compilare giornalmente apposito registro, in cui annota:
 - a) il nome, la specie ed il genere dell'animale;
 - b) le generalità del proprietario;
 - c) la data di accettazione delle ceneri;
 - d) il numero progressivo di registrazione;
 - e) i dati identificativi della sepoltura;
 - f) le eventuali uscite e spostamenti delle ceneri dell'animale con relative date.

Articolo 7

(Operazioni ammesse, servizi accessori ed obbligatori)

1. Nei "Cimiteri per Animali" sono consentite esclusivamente le seguenti operazioni:
 - a) la tumulazione delle ceneri;
 - b) la dispersione delle ceneri in apposita area dedicata, ove prevista;
 - c) il conferimento delle ceneri in apposito cinerario comune.
2. I gestori dei "Cimiteri per Animali" possono altresì erogare servizi accessori attinenti alla cura ed alla conservazione delle ceneri.
3. I "Cimiteri per Animali" riconducibili a servizi di uso pubblico devono essere dotati di apposito cinerario comune a disposizione gratuita dell'amministrazione comunale per il conferimento delle ceneri degli animali appartenenti a persone residenti in Genova. Ai fruitori di tale servizio, organizzato come stabilito dalle apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Comune ed il gestore, quest'ultimo non potrà richiedere alcun corrispettivo.

Articolo 8

(Tumulazione delle ceneri)

1. La tumulazione delle ceneri viene effettuata in loculi posti all'interno dei "Cimiteri per Animali".
2. Per la tumulazione è ammesso esclusivamente l'uso di urne costruite con materiali durevoli e chiuse ermeticamente.
3. Sulle urne deve essere applicata una targhetta metallica od in altro materiale durevole, applicata sulla superficie esterna a cura del gestore, sulla quale devono essere riportate:
 - a) il nome, la specie ed il genere dell'animale;
 - b) le generalità del proprietario;
 - c) il numero progressivo di registrazione;
 - d) i dati identificativi della sepoltura.

Articolo 9

(Caratteristiche dei loculi)

1. I loculi devono avere dimensioni adeguate ad accogliere le urne cinerarie comunemente utilizzate per gli animali da affezione e devono essere chiusi mediante una lapide, ovvero mediante sportello dotato di meccanismo di chiusura che garantisca un'adeguata protezione delle urne.

Articolo 10

(Dispersione delle ceneri)

1. Previa valutazione di impatto ambientale da parte dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e della ASL, nei "Cimiteri per Animali" possono essere individuate delle apposite aree per la dispersione delle ceneri a cura dei proprietari.

Articolo 11

(Accesso di animali vivi)

1. L'accesso e la conduzione di animali vivi all'interno dei "Cimiteri per Animali" avvengono nel rispetto del vigente Regolamento Comunale per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città, nonché di eventuali ulteriori norme stabilite dal Comune.

Articolo 12

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'esercizio dei "Cimiteri per Animali" è affidata ai servizi dedicati del Comune di Genova.

Articolo 13

(Collaborazione tra Comune, associazioni e organismi di volontariato)

1. Per la gestione dei "Cimiteri per Animali" comunali, la Civica Amministrazione può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di associazioni ed organizzazioni di volontariato aventi fini di tutela degli animali.

Articolo 14

(Sanzioni pecuniarie)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 250,00 ed Euro 500,00.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa fra Euro 150,00 ed Euro 350,00.
3. Nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie occorre tenere conto:
 - a) della gravità della violazione, da valutarsi in base alle circostanze;
 - b) se il contravventore ha commesso più violazioni del presente Regolamento.
4. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme europee, statali o regionali.

Articolo 15

(Tariffe)

1. Le tariffe relative alle sepolture ed ai servizi offerti nei "Cimiteri per Animali" comunali sono stabilite con apposita deliberazione.
2. Qualora siano stipulate delle apposite convenzioni tra il Comune ed i soggetti che intendono realizzare "Cimiteri per Animali" riconducibili a servizi di uso pubblico, il canone annuale per la locazione dei loculi al netto degli oneri fiscali non potrà essere superiore al 30% della tariffa più elevata prevista dal tariffario per i servizi cimiteriali per la concessione di ossario trentennale. I livelli massimi delle altre tariffe verranno determinati dalle convenzioni, secondo principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Allegato A

3. Relativamente ai "Cimiteri per Animali" comunali, in caso di mancato pagamento della tariffa di locazione o di scadenza dei termini di locazione senza che il soggetto interessato abbia provveduto al suo rinnovo ed al pagamento del relativo canone, i competenti uffici comunali formuleranno diffida a provvedere al pagamento e, ove occorrente, al rinnovo della locazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso infruttuosamente detto termine, il contratto di locazione sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e, decorsi ulteriori dieci giorni senza che il soggetto interessato abbia provveduto al ritiro delle ceneri, queste saranno conferite d'ufficio al cinerario comune.